

Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 20 di data 19.03.2015, immed. eseg.

OGGETTO: RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE, PROMOSSO DAL SIGNOR TURRI ELIO CONTRO IL COMUNE DI CASTELFONDO NOTIFICATO IN DATA 03.03.2015,., COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO PER IL PATROCINIO E L’ASSISTENZA LEGALE ALL’AVV. IANES IGOR DI BOLZANO. (CODICE CIG Z2E13CF73F).

Premesso che:

- In data dd. 18.12.2013, è stato depositato presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, notificato al Comune di Castelfondo, in persona del Sindaco in carica del Comune di Castelfondo a mezzo del servizio postale a norma di legge in data 23.12.2013 agli atti sub. prot. n.ro 4207 dd 23.12.2013, con il quale il signor Turri Elio, residente a Castelfondo (TN), Via Lamarmora, n.17 - C.F. TRR LEI 51A22 C103U ha convenuto in giudizio l’Amministrazione comunale dinnanzi al T.R.G.A. di Trento per l’annullamento del provvedimento a firma del Sindaco di Castelfondo dd. 30.10.2013 agli atti sub. prot. n. 3595 con il quale è stata respinta la richiesta di sanatoria presentata dal ricorrente con riferimento a difformità concretate nel corso dell’intervento di risanamento conservativo avente ad oggetto le pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 237 in c.c. Castelfondo;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n.ro 128 di data 30.12.2013 si era stabilito di costituire in giudizio il Comune di Castelfondo nel predetto ricorso avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento indicando quale difensore e rappresentante del Comune All’avv. Janes Igor con studio legale in Bolzano, Corso Libertà, 35
- Con sentenza n.ro 306 – 14 dd 29.05.2014 – depositata in data 25.07.2014, il T.R.G.A. di Trento ha respinto il ricorso per l’annullamento del diniego della sanatoria sulla p.ed. 237 C.C. Castelfondo di cui sopra.
- Come risulta da comunicazione dd 09.03.2015 pervenuta al Comune in data 12.03.2015 al n.ro 898, in data 06.03.2015 è stato notificato all’avvocato Igor Ianes quale difensore del Comune nel ricorso di primo grado, copia del ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale promosso dal signor Elio Turri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi del Foro di Trento e dall’avv. Pierfrancesco Palatucci del Foro di Roma presso cui gli stessi hanno eletto domicilio in Roma in via P. Leonardi Cattolica n.3, ea dall’Avvocatura Generale dello Stato, contro il Comune di Castelfondo per l’annullamento e/o la riforma integrale della sentenza resa dal TRGA di Trento in data 29.05.2014 con il n. 306/2014 e conseguente annullamento del provvedimento di data 30.10.2013 n.3595 notificato in data 07.11.2013 con il quale il Sindaco ha respinto la richiesta di concessione in sanatoria presentata dal ricorrente, avente ad oggetto difformità relative a intervento di risanamento conservativo sulle pp.mm 1 e 3 della p.ed.237 in c.c. Castelfondo.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto;

Ritenuto opportuno, visto l'esito favorevole del ricorso di primo grado, procedere alla costituzione in giudizio del Comune nell'appello avanti al Consiglio di Stato, affidando la rappresentanza e difesa legale dell'ente ad un legale qualificato;

Accertato che all'incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune nel ricorso di cui si tratta non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'ente personale assunto con la qualifica professionale di avvocato e che pertanto si rende necessario affidare la difesa legale del Comune ad un soggetto esterno all’Amministrazione;

Considerato che si rende necessario costituirsi in giudizio al fine di tutelare le ragioni dell’Amministrazione comunale;

Attesa pertanto la necessità di assumere il presente provvedimento con cui costituirsi in giudizio avanti al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale e contestualmente procedere all’incarico a legale di fiducia, del patrocinio del Comune nel contenzioso;

Ritenuto di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Amministrazione comunale nella presente controversia all’avv. Janes Igor con studio legale in Bolzano, Corso Libertà, 35, il quale ha confermato con propria nota di data 13 marzo 2015, la propria disponibilità ad assistere e patrocinare il Comune di Castelfondo, applicando i minimi previsti dalla tariffa professionale forense;

Posto che si rende necessario procedere all’impegno di una somma per le spese di causa e che non è possibile procedere all’esatta determinazione delle stesse in ragione della tipologia, del numero e della qualità degli incombenti processuali sicchè ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente convenzionale, funzionale

alla prenotazione della spesa a fini di memoria contabile e comunque tale da dover essere sempre ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado del giudizio altresì in relazione alle tariffe professionali vigenti al momento;

Atteso pertanto che le predette spese si possono convenzionalmente ipotizzare in questa prima fase, anche sulla base delle disponibilità di bilancio in € 2.500,00.= comprensivi di spese, oneri fiscali e previdenziali;

Rilevata l’urgenza di procedere in merito al fine di garantire la più ampia tutela dell’ente nella vertenza;

Preso atto che la spesa trova copertura all’intervento n.ro 1010203 del Bilancio di Previsione E.F. 2015 – gestione competenza – Capitolo PEG 300;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale (art. 56, comma 1 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998) ed in ordine alla regolarità contabile, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, reso dal Responsabile dell’ufficio finanziario (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998);

Visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

delibera

1. Di **costituire** in giudizio il Comune di Castelfondo nel ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato promosso dal signor Turri Elio contro il Comune di Castelfondo per l’annullamento e/o riforma integrale della sentenza del TRGA di Trento n.ro 306/2014 del 29.05.2014, notificato nelle forme di legge in data in data 06.03.2015 all’avvocato Igor Ianes quale difensore del Comune nel ricorso di primo grado.
2. Di **affidare** all’avv. Janes Igor con studio legale in Bolzano - Corso Libertà, 35, la rappresentanza e la difesa giudiziale degli interessi dell’Amministrazione nella causa di cui al precedente punto 1), conferendo allo stesso ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore.
3. Di **autorizzare** il Sindaco del rilascio del mandato alle liti e per la firma degli occorrendi atti giudiziari, se ed in quanto occorrer possa.
4. Di **impegnare**, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2015, ai sensi dell’art. 12 del D.P.G.R. 28.05.1999 n.ro 4/L, la spesa atta a coprire i costi conseguenti alle fasi procedurali incombenti relative al contenzioso e commisurata alle attuali disponibilità di bilancio quantificata in € 2.500,00.= a favore dall’avv. Janes Igor con studio legale in Bolzano, Corso Libertà, 35, imputando la stessa all’intervento n.ro 1010203 del Bilancio di Previsione E.F. 2015 – gestione competenza – Capitolo PEG 300 che dispone di sufficiente ed adeguata copertura.
5. Di **dare atto** che è autorizzata ogni ulteriore integrazione o esatta definizione al presente impegno della spesa.
6. Di **stabilire** che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Di **individuare**, quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti, ivi compresa la liquidazione delle competenze nei limiti dell’impegno, attraverso l’apposizione del visto di regolarità sulla relativa documentazione fiscale, il Segretario Comunale, presso il cui ufficio, durante l’orario di apertura al pubblico è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
8. Di **dare comunicazione** del presente provvedimento alla Compagnia ITAS Assicurazioni.
9. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 23.10.1998 n. 10.
10. Di **dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

11. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.Albotelematico.tn.it.
12. Di **dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.